



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 37/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; **in data 18 marzo 2025** ha pronunciato la presente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 15 luglio 2024 al n. **20831** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dai Sigg.:

1.OMISSIS;

2.OMISSIS;

3.OMISSIS;

4.OMISSIS;

5.OMISSIS;

6.OMISSIS;

7.OMISSIS;

8.OMISSIS;

9.OMISSIS;

10.OMISSIS;

11.OMISSIS;

12. OMISSIS;

13. OMISSIS;

14. OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi **dall'Avv. Pietro Frisani** (c.f. **FRSPTR64P08L049K**)

del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati presso il di lui studio in via Curtatone
n. 2 - Firenze, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria
all'indirizzo di posta elettronica certificata pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it;

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. **80078750587**), con
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-*
tempore, elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, 2 con l'Avv.
Emanuela Capannolo (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), pec:
avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it), che lo rappresenta e difende.

Premesso che:

- i ricorrenti hanno introdotto con apposito ricorso il presente giudizio per
accertare e dichiarare il loro diritto alla integrale rivalutazione del trattamento
pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023, dall'01.01.2026, e per
l'anno 2024, dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla
corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non
percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal di del
dovuto sino al saldo; in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, di rimettere
gli atti del giudizio alla Corte costituzionale sulla prospettata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "*Bilancio di*
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025" e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, "*Bilancio di previsione dello Stato per*
l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", nella parte in cui
intervengono sul loro diritto quesito ad ottenere la perequazione integrale del

proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione; e per l'effetto di accertare e dichiarare il loro diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 18 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al saldo.

- per la discussione della causa è stata fissata l'udienza pubblica del 21 gennaio 2025, successivamente rinviata, al 18 marzo 2025, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale degli articoli sopra citati;

- con successiva memoria del 25 febbraio 2025 i ricorrenti hanno comunicato che la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 19/2025, nella quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa. Pertanto, i ricorrenti hanno manifestato di non aver più interesse a proseguire il giudizio e, per l'effetto, hanno chiesto la rinuncia agli atti del presente giudizio e l'estinzione del processo, senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali in considerazione del fatto che *“il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI, 9.10.2017 n. 23620, in Onelegale.it, 2017);

- con memoria di costituzione del 5 marzo 2025 l'INPS, stante la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 Cost., dalla Corte dei conti – Sez. giurisdizionale di Friuli-Venezia Giulia e Toscana e dal Tribunale di Milano e preso atto della rinuncia di parte ricorrente agli atti del giudizio, ha affermato di non opporsi alla richiesta estinzione senza pronuncia sulle spese processuali.

– nell’udienza del 18 marzo 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, assente l’avv. Frisani, presente l’Avv. Capannolo, per l’Inps, che, come da memoria di costituzione, ha affermato di non opporsi alla richiesta di estinzione, senza pronuncia sulle spese processuali;

DIRITTO

1. Preliminarmente deve rilevarsi che è stata depositata la dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti agli atti del presente giudizio. Risulta altresì depositata la memoria dell’Inps che ha dichiarato di non opporsi alla richiesta estinzione.

Al riguardo, l’art. 110 del Codice di Giustizia contabile dispone che *“la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”*, precisando che *“la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”*. Dispone, inoltre, che la dichiarazione di accettazione può essere fatta dalle parti o da loro procuratori speciali, sia verbalmente all’udienza, sia con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.

La rinuncia agli atti del processo è un istituto di carattere generale volto a pervenire all’estinzione del giudizio, così escludendo la necessità di una pronuncia di merito, nei casi in cui non vi sia un interesse attuale delle parti alla pronuncia stessa.

In coerenza con il principio di economia processuale, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che, *“per quanto il predetto articolo del codice di giustizia contabile non specifichi,*

così come l'art. 306 cpc, che la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio, è evidente che lo stesso deve essere interpretato nel senso di ritenere necessaria l'accettazione soltanto della parte costituita e che avrebbe interesse alla prosecuzione” (Sez. Puglia, sent. n. 803/2019).

In adesione a tali coordinate interpretative, dunque, può ritenersi che la dichiarazione di estinzione del giudizio, in presenza di formale accettazione della rinuncia da parte del convenuto, possa essere pronunciata se, dalle evidenze processuali e dagli atti acquisiti, emerge detta carenza di interesse alla prosecuzione, qualificabile dunque come accettazione.

Nel caso di specie, in presenza di una esplicita accettazione dell'Istituto sulla depositata rinuncia, ad avviso di questo giudice, non emerge un interesse delle parti costituite alla prosecuzione del presente giudizio.

Conclusivamente, si ritiene che il giudizio possa essere dichiarato estinto per rinuncia dei ricorrenti.

Ai sensi dell'art. 110, comma 7 del Codice di Giustizia contabile, la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente giudizio.

Nulla per le spese.

Si comunichi alle parti.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Depositata in segreteria il 27/03/2025.

Il Giudice

Stefano Grossi

